

d) i rischi del terrorismo chimico

I rischi di un uso o minaccia dell'uso di armi chimiche in conflitto armato, pur se ancora reali, vanno diminuendo, sia grazie alla stessa Convenzione che per la crescente coscienza in molti Paesi della loro limitata efficacia strategica.

Per contro rimangono assai elevati i rischi di **atti di terrorismo chimico**. Se l'eventualità che un Paese fornisca volontariamente armi chimiche a un gruppo di terroristi non sembra probabile, non si può escludere, per converso, che un tale gruppo, anche privo di legami con un particolare Stato, possa procurarsi e cercare di usare tali armi anche in futuro. L'assalto alla metropolitana di Tokyo del marzo 1995 ad opera del gruppo religioso Aum Shiurikyo, che si servì nella circostanza di gas sarin, è stato finora il caso più drammatico di terrorismo chimico.

Preoccupazione suscita anche - malgrado l'impegno delle autorità competenti - la disponibilità, sul mercato del lavoro internazionale nel settore chimico, degli scienziati e tecnici già impegnati in programmi di armi chimiche e attualmente senza lavoro in molti Paesi. E' un fatto già all'attenzione degli ambienti scientifici occidentali, anche del nostro Paese, che si adoperano in vista di una riqualificazione di questo personale, tramite borse di studio e programmi di cooperazione.

e) collaborazione con la Federazione russa.

La Federazione russa possiede attualmente il più grande arsenale mondiale di armi chimiche, valutato ad oltre 40.000 tonnellate, per di più in gran parte armi dell'ultima generazione, e quindi di alto effetto letale. Avendo ratificato la Convenzione, la Federazione russa è impegnata a distruggere tali armi nel giro di 10 anni. Per questa distruzione essa abbisogna di appositi impianti (in gran parte da costruire) e di ingentissimi fondi.

E' interesse di tutti i Paesi occidentali collaborare con la Russia nell'immane compito della distruzione di un così importante arsenale. Ai programmi di cooperazione già in atto ad opera di Stati Uniti, Germania, Paesi Bassi, Unione Europea (nell'ambito dei fondi TACIS), Svezia, Finlandia e Norvegia si aggiungerà un programma dell'Italia. In effetti, nella recente (11-12 febbraio) visita del Presidente Eltsin in Italia, è stato firmato un "Piano di azione" che recita tra l'altro come segue:

"Le Parti confermano il proprio attaccamento alla Convenzione di Parigi sulla Proibizione delle Armi Chimiche mirante a liberare interamente il mondo da tale

categoria di armi di distruzione di massa. Esse riconoscono che il conseguimento di questo obiettivo richiederà un impegno considerevole nei campi politico, diplomatico, tecnologico e finanziario. A tal fine Esse si adopereranno per coordinare sempre più strettamente la propria azione in seno all'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche. Inoltre, riconoscendo l'esigenza di eliminare in modo sicuro e ecologicamente corretto gli esistenti arsenali chimici, le Parti dichiarano la propria intenzione di concludere nei tempi più brevi possibile un accordo-quadro sul contributo tecnologico e finanziario dell'Italia alla realizzazione del programma federale sulla liquidazione degli arsenali chimici della Federazione Russa".

Da parte russa ci è stata preliminarmente indicata, come possibile area di impegno italiano, la **zona di Kisner**, nella Repubblica di Udmurtia della Federazione Russa, dove è prevista la costruzione di un grande impianto di distruzione delle armi chimiche.

2. Sul piano dell'applicazione italiana

La complessa normativa che disciplina l'attuazione in Italia della Convenzione sulle Armi Chimiche (leggi 496/95 e 93/97, e DPR 289/97) è stata in gran parte predisposta, per forza di cose, senza il sostegno di una congrua esperienza. Mentre nell'insieme essa si è rivelata adeguata, non mancano aspetti di dettaglio su cui è emersa l'opportunità di una sua correzione, tanto più in quanto si tratta di un regime giuridico-amministrativo non transitorio, ma anzi destinato a protrarsi indefinitamente nel tempo.

I principali di tali aspetti sono i seguenti:

a) necessità di revisione delle norme penali

Le sanzioni penali previste dalla normativa italiana (legge 496/95, art. 10-13) per le inadempienze agli obblighi della Convenzione differiscono notevolmente da quelle contenute nelle leggi degli altri Paesi. Tali leggi hanno preso anzitutto in esame fattispecie di reato quali lo sviluppo, la produzione, l'acquisto, l'immagazzinamento, l'impiego di armi chimiche vere e proprie, e per tali fattispecie hanno previsto pene molto severe, che vanno in molti casi fino all'ergastolo. Per le fattispecie concernenti l'industria chimica privata (es. dichiarazioni omesse o incorrette, possesso di

composti chimici non autorizzati ma per finalità puramente industriali) hanno generalmente previsto pene molto minori.

Il legislatore italiano, invece - indotto a questo dal dettato della Convenzione, che include tra le armi chimiche anche i composti utilizzabili per ottenerle - ha rinviato, per ciò che concerne le armi chimiche vere e proprie, a leggi già esistenti sul possesso o il trasferimento di armi, mentre per le finalità industriali ha sancito pene uniformemente severe.

In effetti, nessuna rilevanza è attribuita all'elemento soggettivo del reato (dolo o colpa), né alla quantità dei composti chimici in questione, e neppure è prevista l'alternativa tra pena detentiva e pena finanziaria (anzi, in qualche caso sono prescritte in forma concorrente ambedue le pene). Ad es. l'art. 10, 1° comma, legge 496/95, punisce con la reclusione da 4 a 12 anni, oltre alla multa da 100 a 500 milioni di lire il possesso non autorizzato anche di una quantità minima (qualche microgrammo) di sostanze di tabella 1, detenute ad es. da un laboratorio per finalità sperimentali, e per cui si sia omesso senza dolo di chiedere la prescritta autorizzazione.

Il sistema - ad avviso concorde delle Amministrazioni rappresentate nel Comitato Consultivo e, a maggior ragione, delle associazioni di categoria del settore - necessita di una revisione radicale che riservi la pena detentiva alle **sole fattispecie dolose**, ovvero a quantità assai rilevanti di composti chimici sottoposti agli obblighi della Convenzione. Le severe norme attuali finiscono infatti col divenire di fatto inapplicabili e, quindi, col vanificare la propria stessa ragion d'essere.

Va rilevato che il problema si pone in un ambito normativo puramente interno italiano, in quanto la Convenzione si limita a stabilire l'obbligo dello Stato Parte di sanzionare le infrazioni, lasciando libero lo Stato Parte stesso di definire tipo ed entità delle sanzioni da applicare.

b) necessità di depenalizzazione del registro

La legge italiana prevede che i soggetti tenuti alle dichiarazioni (imprese, enti pubblici ecc.) debbano tenere un **registro dei composti chimici** elencati nelle tre tabelle della Convenzione. La mancata o irregolare tenuta del registro è sanzionata penalmente (arresto fino a un anno e ammenda fino a 30 milioni).

Dato che la Convenzione non prevede affatto un tale obbligo, sarebbe opportuno limitare l'uso di tale registro solo a quantità eccedenti un tetto minimo, e comunque configurare la mancata tenuta

come una irregolarità amministrativa, punibile con la sola sanzione pecuniaria.

c) ampliamento del Comitato Consultivo "Armi Chimiche"

Sia per il merito dei problemi trattati, sia anche per ravvicinare la composizione del Comitato Consultivo "Armi Chimiche" a quella del Comitato per le Autorizzazioni istituito presso il Ministero dell'Industria (cfr. sopra, cap. V, 1), sarebbe necessario inserire nel primo Comitato i rappresentanti dei Ministeri della Sanità e dell'Università e Ricerca Scientifica.

d) adattamento della normativa amministrativa.

Le peculiari attività dell'Ufficio per l'Attuazione della Convenzione sulle Armi Chimiche sembrano postulare una revisione - nel senso di un'accresciuta flessibilità - della normativa riferentesi all'Ufficio, in particolare per quanto riguarda:

- il conferimento degli incarichi, che l'ufficio può fare nei limiti di 15 unità, ma solo per "esigenze che richiedono oggettive professionalità non reperibili nell'ambito dell'Amministrazione";
- la tipologia di spesa prevista per i fondi assegnati all'Ufficio, che andrebbe allargata ad altre voci, come spese di rappresentanza o spese per dare pubblicità al regime istituito dalla Convenzione.

ALLEGATO 1

STATO DELLE FIRME E DELLE RATIFICHE

DELLA CONVENZIONE

SULLA

PROIBIZIONE DELLO SVILUPPO,

PRODUZIONE, IMMAGAZZINAGGIO

ED

USO DELLE ARMI CHIMICHE

E SULLA LORO DISTRUZIONE

PAGINA BIANCA

Stato delle firme e delle ratifiche della Convenzione

ALLEGATO 1

A) LISTA DELGI STATI MEMBRI DELL'OPAC
(al 31 dicembre 1997 - nomenclatura OPAC in lingua inglese)

- | | | |
|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 1. Albania | 40. Hungary | 77. Republic of Korea |
| 2. Algeria | 41. Iceland | 78. Republic of |
| 3. Argentina | 42. India | Moldova |
| 4. Armenia | 43. Iran (Islamic | 79. Romania |
| 5. Australia | Republic of) | 80. Russian |
| 6. Austria | 44. Ireland | Federation |
| 7. Bahrain | 45. Italy | 81. Saint Lucia |
| 8. Bangladesh | 46. Japan | 82. Saudi Arabia |
| 9. Belarus | 47. Jordan | 83. Seychelles |
| 10. Belgium | 48. Kenya | 84. Singapore |
| 11. Bosnia and | 49. Kuwait | 85. Slovakia |
| Herzegovina | 50. Lao People's | 86. Slovenia |
| 12. Brazil | Democratic | 87. South Africa |
| 13. Brunei | Republic | 88. Spain |
| Darussalam | 51. Latvia | 89. Sri Lanka |
| 14. Bulgaria | 52. Lesotho | 90. Suriname |
| 15. Burkina Faso | 53. Luxembourg | 91. Swaziland |
| 16. Cameroon | 54. Maldives | 92. Sweden |
| 17. Canada | 55. Mali | 93. Switzerland |
| 18. Chile | 56. Malta | 94. Tajikistan |
| 19. China | 57. Mauritius | 95. The former |
| 20. Cook Islands | 58. Mexico | Yugoslav |
| 21. Costa Rica | 59. Monaco | Republic of |
| 22. Côte d'Ivoire | 60. Mongolia | Macedonia |
| 23. Croatia | 61. Morocco | 96. Togo |
| 24. Cuba | 62. Namibia | 97. Trinidad and |
| 25. Czech Republic | 63. Nepal | Tobago |
| 26. Denmark | 64. Netherlands | 98. Tunisia |
| 27. Ecuador | 65. New Zealand | 99. Turkey |
| 28. El Salvador | 66. Niger | 100. Turkmenistan |
| 29. Equatorial Guinea | 67. Norway | 101. United Kingdom |
| 30. Ethiopia | 68. Oman | of Great Britain |
| 31. Fiji | 69. Pakistan | and Northern |
| 32. Finland | 70. Papua New | Ireland |
| 33. France | Guinea | 102. United States of |
| 34. Georgia | 71. Paraguay | America |
| 35. Germany | 72. Peru | 103. Uruguay |
| 36. Ghana | 73. Philippines | 104. Uzbekistan |
| 37. Greece | 74. Poland | 105. Venezuela |
| 38. Guinea | 75. Portugal | 106. Zimbabwe |
| 39. Guyana | 76. Qatar | |

SEGUE ALLEGATO I

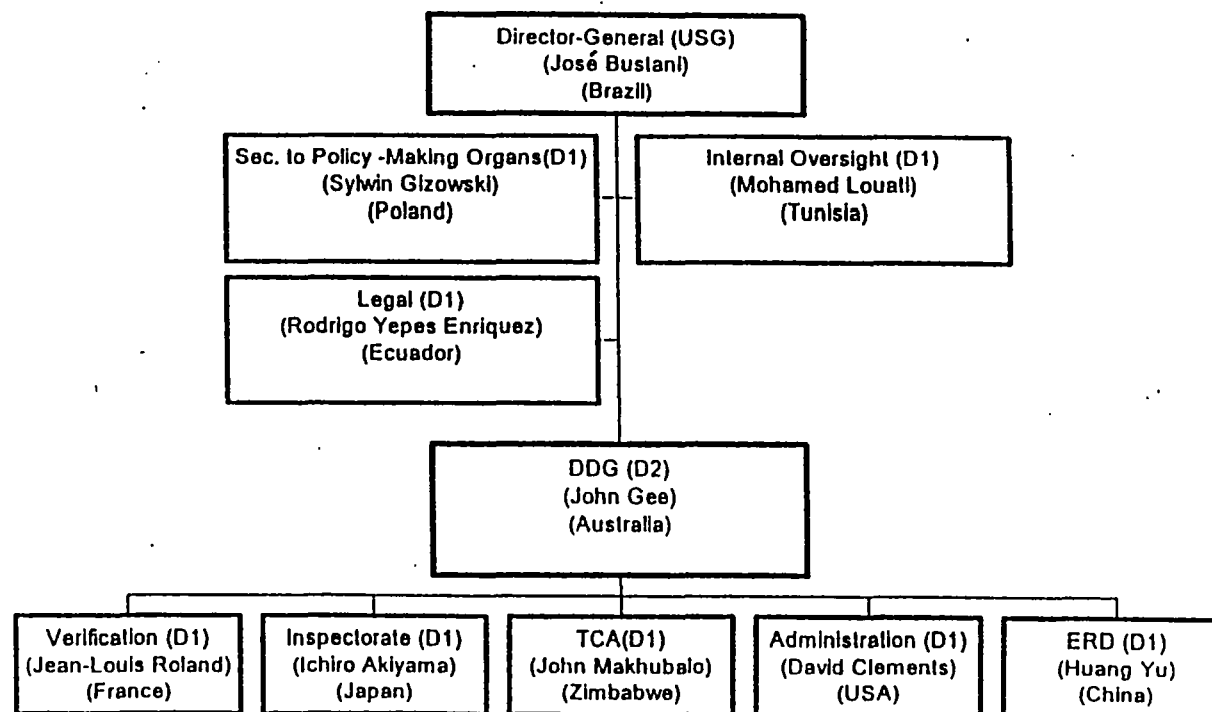
**B) STATI FIRMATARI CHE NON HANNO ANCORA
RATIFICATO LA CONVENZIONE
(al 31 dicembre 1997 - nomenclatura OPAC in lingua inglese)**

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Afghanistan | 39. Malaysia |
| 2. Azerbaijan | 40. Marshall Islands |
| 3. Bahamas | 41. Mauritania |
| 4. Benin | 42. Micronesia (Federated States of) |
| 5. Bhutan | 43. Myanmar |
| 6. Bolivia | 44. Nauru |
| 7. Burundi | 45. Nicaragua |
| 8. Cambodia | 46. Nigeria |
| 9. Cape Verde | 47. Panama |
| 10. Central African Republic | 48. Rwanda |
| 11. Chad | 49. Saint Kitts and Nevis |
| 12. Colombia | 50. Saint Vincent and the Grenadines |
| 13. Comoros | 51. Samoa |
| 14. Congo | 52. San Marino |
| 15. Cyprus | 53. Senegal |
| 16. Democratic Republic of the Congo | 54. Sierra Leone |
| 17. Djibouti | 55. Thailand |
| 18. Dominica | 56. Uganda |
| 19. Dominican Republic | 57. Ukraine |
| 20. Estonia | 58. United Arab Emirates |
| 21. Gabon | 59. United Republic of Tanzania |
| 22. Gambia | 60. Viet Nam |
| 23. Grenada | 61. Yemen |
| 24. Guatemala | 62. Zambia |
| 25. Guinea-Bissau | |
| 26. Haiti | |
| 27. Holy See | |
| 28. Honduras | |
| 29. Indonesia | |
| 30. Israel | |
| 31. Jamaica | |
| 32. Kazakhstan | |
| 33. Kyrgyzstan | |
| 34. Liberia | |
| 35. Liechtenstein | |
| 36. Lithuania | |
| 37. Madagascar | |
| 38. Malawi | |

ALLEGATO 2

STRUTTURA DI VERTICE E ORGANIGRAMMA
DEL SEGRETARIATO TECNICO

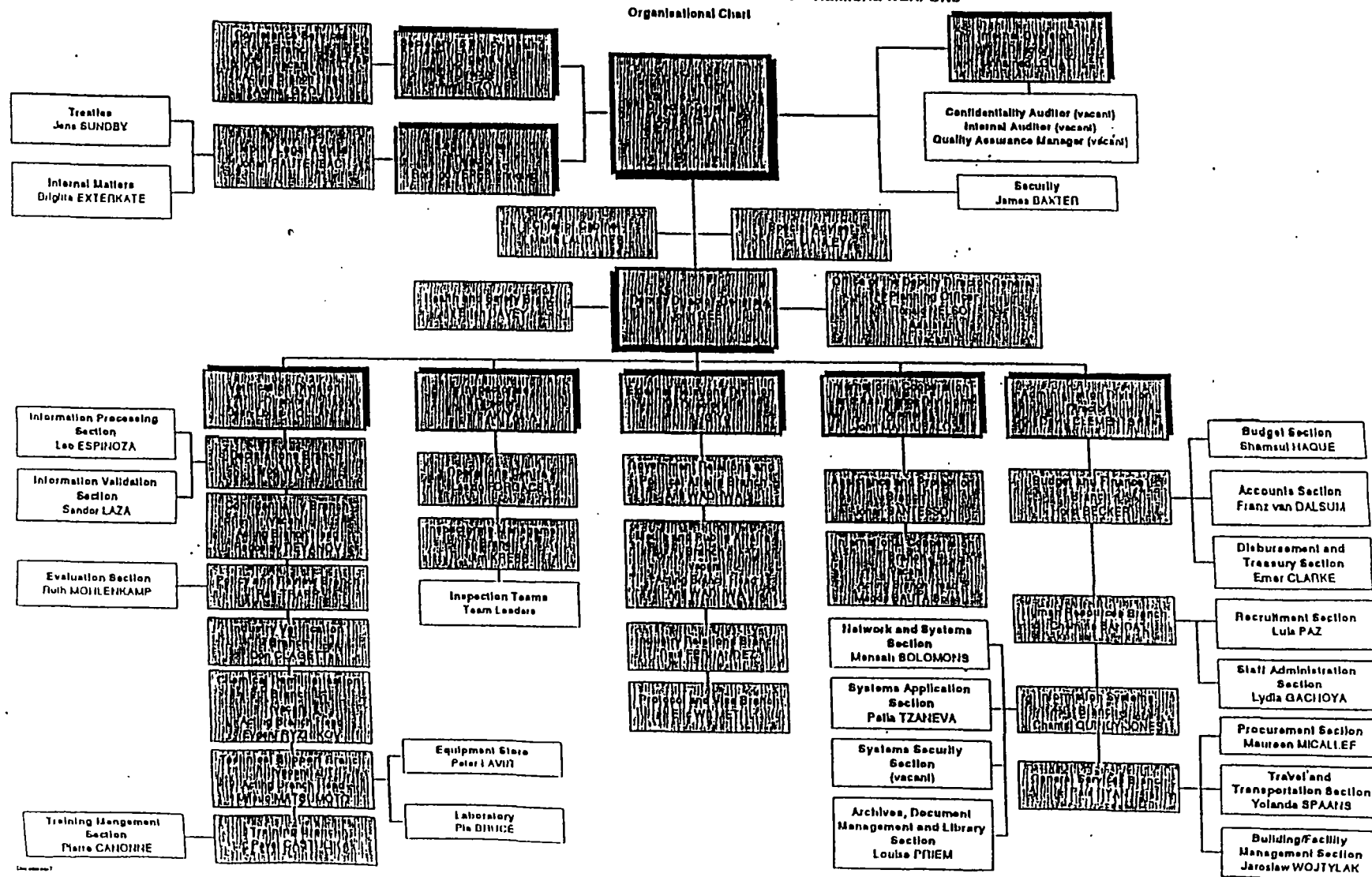
Technical Secretariat Top Structure



The Hague, 27 June 1997

ORGANISATION FOR THE PROHIBITION OF CHEMICAL WEAPONS

SEGUE ALLEGATO 2



XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEGUE ALLEGATO 3

States Parties	United Nations Scale per cent	OPCW Scale per cent	Apportionment 1997 in NLG
37 Ireland	0.21000	0.23018744	204,346
38 Italy	5.25000	5.75468596	5,108,653
39 Japan	15.65000	17.15444481	15,228,653
40 Kenya	0.01000	0.01000000	8,877
41 Lao People's Democratic Republic	0.01000	0.01000000	8,877
42 Latvia	0.08000	0.08769045	77,846
43 Lesotho	0.01000	0.01000000	8,877
44 Luxembourg	0.07000	0.07672915	68,115
45 Maldives	0.01000	0.01000000	8,877
46 Mali	0.01000	0.01000000	8,877
47 Malta	0.01000	0.01000000	8,877
48 Mauritius	0.01000	0.01000000	8,877
49 Mexico	0.79000	0.86594322	768,731
50 Monaco	0.01000	0.01000000	8,877
51 Mongolia	0.01000	0.01000000	8,877
52 Morocco	0.03000	0.03288392	29,192
53 Namibia	0.01000	0.01000000	8,877
54 Netherlands	1.59000	1.74284775	1,547,192
55 New Zealand	0.24000	0.26307136	233,538
56 Niger	0.01000	0.01000000	8,877
57 Norway	0.56000	0.61383317	544,923
58 Oman	0.04000	0.04384523	38,923
59 Papua New Guinea	0.01000	0.01000000	8,877
60 Paraguay	0.01000	0.01000000	8,877
61 Peru	0.06000	0.06576784	58,385
62 Philippines	0.06000	0.06576784	58,385
63 Poland	0.33000	0.36172312	321,115
64 Portugal	0.28000	0.30691658	272,462
65 Republic of Korea	0.82000	0.89882714	797,923
66 Republic of Moldova	0.08000	0.08769045	77,846
67 Romania	0.15000	0.16441960	145,962
68 Saint Lucia	0.01000	0.01000000	8,877
69 Saudi Arabia	0.71000	0.77825277	690,885
70 Seychelles	0.01000	0.01000000	8,877
71 Slovak Republic	0.08000	0.08769045	77,846
72 South Africa	0.32000	0.35076181	311,385
73 Spain	2.38000	2.60879097	2,315,923
74 Sri Lanka	0.01000	0.01000000	8,877
75 Suriname	0.01000	0.01000000	8,877
76 Swaziland	0.01000	0.01000000	8,877
77 Sweden	1.23000	1.34824071	1,196,885
78 Switzerland	1.21000	1.32631810	1,177,423
79 Tajikistan	0.02000	0.02192261	19,462
80 Togo	0.01000	0.01000000	8,877

ALLEGATO 3

RIPARTIZIONE DEL BILANCIO ORDINARIO 1997

States Parties		United Nations Scale per cent	OPCW Scale per cent	Apportionment 1997 in NLG
1	Albania	0.01000	0.01000000	8,877
2	Algeria	0.16000	0.17538091	155,692
3	Argentina	0.48000	0.52614272	467,077
4	Armenia	0.05000	0.05480653	48,654
5	Australia	1.48000	1.62227337	1,440,154
6	Austria	0.87000	0.95363367	846,577
7	Bahrain	0.02000	0.02192261	19,462
8	Bangladesh	0.01000	0.01000000	8,877
9	Belarus	0.28000	0.30691658	272,462
10	Belgium	1.01000	1.10709197	982,808
11	Bosnia-Herzegovina	0.01000	0.01000000	8,877
12	Brazil	1.62000	1.77573167	1,576,384
13	Bulgaria	0.08000	0.08769045	77,846
14	Cameroon	0.01000	0.01000000	8,877
15	Canada	3.11000	3.40896635	3,026,269
16	Chile	0.08000	0.08769045	77,846
17	China	0.74000	0.81113669	720,077
18	Cook Islands	0.01000	0.01000000	8,877
19	Costa Rica	0.01000	0.01000000	8,877
20	Côte d'Ivoire	0.01000	0.01000000	8,877
21	Croatia	0.09000	0.09865176	87,577
22	Czech Republic	0.25000	0.27403266	243,269
23	Denmark	0.72000	0.78921407	700,615
24	Ecuador	0.02000	0.02192261	19,462
25	El Salvador	0.01000	0.01000000	8,877
26	Equatorial Guinea	0.01000	0.01000000	8,877
27	Ethiopia	0.01000	0.01000000	8,877
28	Fiji	0.01000	0.01000000	8,877
29	Finland	0.62000	0.67960101	603,308
30	France	6.42000	7.03715883	6,247,153
31	Georgia	0.11000	0.12057437	107,038
32	Germany	9.06000	9.93094377	8,816,076
33	Greece	0.38000	0.41652965	369,769
34	Hungary	0.14000	0.15345829	136,231
35	Iceland	0.03000	0.03288392	29,192
36	India	0.31000	0.33980050	301,654

SEGUE ALLEGATO 3

States Parties		United Nations Scale per cent	OPCW Scale per cent	Apportionment 1997 in NLG
81	Tunisia	0.03000	0.03288392	29,192
82	Turkmenistan	0.03000	0.03288392	29,192
83	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	5.32000	5.83141510	5,176,769
84	United States of America	25.00000	25.00000000	22,193,450
85	Uruguay	0.04000	0.04384523	38,923
86	Uzbekistan	0.13000	0.14249699	126,500
87	Zimbabwe	0.01000	0.01000000	8,877
		91.23000	97.56693302	86,613,864

ALLEGATO 4

**ORGANISATION FOR THE PROHIBITION
OF CHEMICAL WEAPONS****Office of the Director-General**

ODG/0115/98

20 February 1998

6 copies

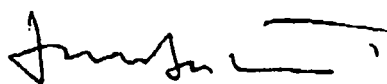
I have the honour to acknowledge receipt of your letter dated 12 February 1998 (278/303) providing the standing diplomatic clearance numbers for non scheduled aircraft as required by Paragraph 22 of Part II of the Verification Annex to the Chemical Weapons Convention.

This information has been noted and will be duly recorded in my next report on the status of implementation of the Convention.

I note that at this time, Italy has completed all necessary declaration and reporting obligations to the OPCW and is one of the first Member States to have done so. I would like to congratulate you on this achievement, and would like to thank you for this demonstration of Italy's commitment to our important task of eliminating chemical weapons by implementing this Convention in an effective manner.

Please accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.

Yours sincerely



José M. Bustani
Director-General

H.E. Mr Mario Sica
Head
Office for the National Authority for the CWC
Ministry of Foreign Affairs
Piazzale della Farnesina, 1
Rome